



1937
49
Sent. n° 344

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Seggenda n° 326

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte
di Giustizia, in Camera di Consiglio, composta
degli onorevoli Senatori, Signori:

Ferrari Giuseppe Francesco Presidente,

Circolo Giovanni

Baccelli Alfredo

Crispo Moncada Francesco

Marxoccolo Enrico, Membri ordinari,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di:

1.) Salvoiraghi Ing. Angelo fu Emanuele
e fu berta benista, nato a Abileno il 27 gennaio
1848 ed ivi residente, Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Società Anonima
Finanziaria Gianniferi e Affini (S.A.F.F.A.)
Senatore del Regno.

2.º) *Cononi Ing. Carlo fu Cesare e fu
Ramonni Vincenza, nato a Milano il 10
settembre 1884. Direttore della Società suddetta
con sede in Napoli, Via Stadera a Poggioreale,
no. 177.*

Imputati

*del delitto di cui all'articolo 509 del Codice
penale per inadempimento agli obblighi ser-
vanti dal contratto collettivo di lavoro per
gli addetti all'industria del legno, stipulato
in Napoli il 31 dicembre 1935, XIV, no. 80, per
avere il 1.º nella qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società
anonima Finanziaria Tramiferi ed Affini
ed il 2.º in qualità di Direttore dello Stabi-
limento in Napoli, corrisposto ad operai
dipendenti, qualificati "cassettai", salari
inferiori al minimo contrattuale, e per
non avere corrisposto agli stessi gli ar-
retrati loro spettanti allo stesso titolo.*

In Napoli, il 5 agosto 1936, XIV,

La Commissione,

*Vista l'Ordinanza con la quale S. E. il
Presidente del Senato, in data 15 febbraio
1937, XV, ha trasmesso gli atti processuali
relativi per l'ulteriore corso di giustizia,*

*Esaminati gli atti processuali stessi,
Considerate le conclusioni del Pubblico
Ministero, il quale ha chiesto che la Com-
missione d'Istruzione dichiararsi non do-
versi procedere a carico del Senatore
Salmoiraghi per non avere questi
commesso il reato ascritto in rubrica,*

e rimetta gli atti all'Autorità competente per quanto concerne l'imputazione ascritta all'Ing. Conomi Carlo;

Adita la relazione del Commissario delegato Onorevole Senatore Giovanni Ciracò.
Rileva in

Fatto e diritto

Che, in data del 3 agosto 1936, XII, l'Ispettore Corporativo del Circolo di Napoli, redigeva verbale di denuncia contro i suddetti nelle loro rispettive funzioni, per inosservanza dei minimi di paga che il Contratto collettivo stipulato in Napoli il 31 dicembre 1935 stabilisce per gli addetti all'industria del legno. Il verbale denunciava che otto dipendenti della Società su indicata, lavoranti a Napoli come «cassettai», nella fabbrica di imballaggi in via Stasua a Soggioreale, 177, vi erano retribuiti con il salario orario di lire 1,55; che dovevano, invece, corrispondersi agli stessi lire 2,05 e gli anepati dal giorno dell'entrata in vigore del Contratto collettivo di lavoro, siffatto trattamento competendo a coloro che compiono le principali operazioni necessarie per la composizione delle cassette; che la Ditta obbietta essere gli otto operai retribuiti come sopra «inchiodatori», non «cassettai»; che, ciò nonostante, si riserva di interpellare l'Unione provinciale degli industriali e l'Unione provinciale dei lavoratori dell'Industria.

Risulta dagli atti che, infatti, la Ditta interpellò l'Unione degli Industriali, la

quale ritenne non potersi individuare nello
operaio inchiodatore di parti della cassetta
già lavorate e rese "pronte" dalla lavorazio-
ne meccanica, la figura del "cassettaio";
mentre l'Unione dei lavoratori dell'Industria
insistè presso l'Ispektorato Corporativo con
un parere contrario, chiedendo il mantenimento
della prescrizione fatta alla Ditta. Vi è
dunque contrasto di pareri non solo fra
la S. A. F. F. A. e l'Ispektorato Corporativo,
ma altresì fra le due Unioni degli in-
dustriali e dei lavoratori, organizzazioni
stipulanti il contratto collettivo di lavoro.

La questione di merito è molto controversa.
E per procedere nel giudizio sulla responsabi-
lità imputata all'onorvole Salmoiraghi
e all'Ing. Conconi, bisognerebbe precisare
quale delle sue interpretazioni sia tecni-
camente fondata, e stabilire se nella con-
testata inosservanza del Contratto collettivo
di lavoro da parte della Ditta S. A. F. F. A.
ricorra una applicazione evasiva o no, ma
di buona fede, del Contratto di lavoro, o
non piuttosto un doloso proposito di vio-
lazione delle sue disposizioni. Coti, del
pari, bisognerebbe risolvere il dubbio se il
Contratto collettivo deve essere in principio
considerato come imperativo agli effetti
della prima parte dell'articolo 509 del
Codice penale, anche se la omissione dello
agente derivi da inosservanza colposa,
determinata da incertezza interpretativa
e da dubbiezza di applicazione. Ipotesi,
che la Commissione ritiene infondata, e
che dottrina e giurisprudenza risolvono in

senso negativo. In ogni modo è fondata la tesi che nel disaccordo delle parti in una controversia su misura di salario, la competenza di giudicare spetta non alla Magistratura ordinaria, ma alla Magistratura del lavoro, aiita nei modi di legge. Ma in queste indagini la Commissione non crede di dovere arrestarsi, perchè una questione pregiudiziale assorbe la disamina, nei riguardi della responsabilità attribuita al Senatore Salmoiraghi, - responsabilità alla quale la Commissione intende limitare il proprio giudizio. -

L'imputazione che il verbalizzante estende al presidente della S. A. F. I. A. non verte su fatti e su questioni nei quali il presidente o il Consiglio di amministrazione abbiano titolo e ragione di disporre. Si tratta di un modesto atto di gestione locale della fabbrica, che rientra specificatamente nelle attribuzioni della direzione tecnica e amministrativa delle maestranze. Quale degli operai presti una mano d'opera specializzata, quale una mano d'opera qualificata, quale una mano d'opera non qualificata, probabilmente il presidente ignora; ed egli avrà forse molte vaghe notizie sulle tabelle comparative dei singoli salari orari, dovendosi interessare invece delle voci generali dei bilanci sociali e non delle partite individuali e frazionate delle paghe agli operai. Né può o deve avvenire diversamente, perchè in una industria bene ordinata, nessun direttore tecnico o amministrativo potrebbe assumere la responsabilità del proprio ufficio, se nei dettagli della disciplina del lavoro

e della valutazione delle qualifiche dei salariati e quindi delle merci, interferisse l'incompetenza dei governatori supremi della impresa, chiamati alle loro cariche per conferire alla impresa stessa la disciplina normativa generale, per assicurare, nel ritmo dell'economia e della finanza dell'impresa, il rispetto degli statuti e il compimento dei fini sociali. Un personale direttivo tecnico invece è scelto fra esperti e pagato spesso in misura importante, perché provveda con il suo criterio, la sua specializzazione e la sua responsabilità a fissarne i dettagli del funzionamento e della gestione di uffici, di laboratori, di officine, donde deve scorrere verso gli obiettivi commerciali la produzione sociale.

La Commissione dunque, considerato in limine se il Presidente della Società, nel caso in esame, sia stato a giusto titolo imputato nel verbale di denuncia, ritiene essersi incorso dal denunciante in errore di identificazione della responsabilità, perché il presidente di una impresa industriale non ha funzione di gestore diretto delle micestanze, e salvo prova contraria non può essere chiamato a rispondere ex indirecto in sede penale di una azione o di una omissione dei preposti all'ufficio, all'officina o al laboratorio.

Questo principio, che la Commissione di Istruzione ha già applicato nelle sue conformi sentenze del 15 gennaio 1932 e del 28 maggio 1935, essa conferma nel caso in esame, escludendo la responsabilità penale in colui che non poteva avere, nell'atto in

Summa *Luigi P. Pannella*

Amministratore

criminato, responsabilità diretta di funzioni. Che se anche durante la contestazione informativa avesse sanzionato l'opera dei suoi agenti, sarebbe da escludersi che vi avesse concorso col più lontano principio di volontà dolosa.

In tale condizione di fatto e di diritto, che persisteva alla Sovrana concessione di amnistia del 15 febbraio 1937, XV, la Commissione d'Istruzione ritiene di non dover applicare all'onorevole Senatore Angelo Salvoiraghi il Revis decreto che la concede, ma di dover pronunciare la propria sentenza in applicazione dell'articolo 152 del Codice di procedura penale.

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte,
Visti gli articoli 40 del Codice penale, 378 del Codice di procedura penale e 17 e 36 del Regolamento giudiziario del Senato, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, dichiara non esser luogo a procedere contro l'on. Senatore Angelo Salvoiraghi, per non aver egli commesso il fatto imputatogli;

Ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso di giustizia nei confronti dell'Ingegnere Carlo Bonanni.

Con deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 16 marzo 1937, anno XV.

Il Presidente

Ferrari Giuseppe Francesco

Il Cancelliere

Amabile